

IVA

Violazioni in materia di reverse charge: il comma 9-bis.2 – IV° parte

di **EVOLUTION**



Come per tutti i principali articoli del D.Lgs. 471/1997 (di seguito anche “decreto”), l’articolo 15 del D.Lgs. 158/2015 ha modificato, sempre con effetto 1/01/2016, anche l’articolo 6, recante la disciplina della “violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa del trattamento sanzionatorio applicabile in caso di mancata applicazione ordinaria dell’Iva e applicazione del reverse charge.

Il [comma 9-bis.2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#) considera, in maniera speculare rispetto al [precedente 9-bis.1](#), l’ipotesi in cui **l’imposta doveva essere assolta nei modi ordinari ed è stata invece irregolarmente assolta tramite reverse charge**.

La **sanzione è ricompresa tra 250 e 10.000 euro** e può essere richiesta **in via solidale** sia al **cedente/prestatore**, che non è obbligato all’assolvimento del tributo (pur essendone debitore), sia al **cessionario/committente**, che potrà esercitare il diritto alla detrazione.

Come per il [comma 9-bis.1](#), è importante osservare che condizione imprescindibile per l’applicazione della sanzione in misura fissa è che **l’Iva sia stata assolta irregolarmente**.

La [circolare AdE 16/E/2017](#) precisa infatti sul punto che “*diversamente, laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolve irregolarmente l’imposta tramite l’inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa ... In tal caso, infatti, il cedente/prestatore è punibile con la sanzione ordinaria prevista dall’art. 6, comma 1 [dal 90% al 180% dell’imposta, n.d.r.], per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili ... mentre il cessionario o committente è*

punibile con la sanzione prevista dall'articolo 6, comma 8 ... per la mancata regolarizzazione dell'operazione (sanzione pari al cento per cento dell'imposta con un minimo di 250 euro)".

Sempre in maniera simmetrica al [comma 9-bis.1](#), viene inoltre riproposta la previsione, rivolta in questo caso all'emittente la fattura, secondo cui *"il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 [dal 90% al 180% dell'imposta, n.d.r.] quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile ... è stata determinata da un intento di **evasione** o di **frode** del quale sia provato che il cedente o prestatore era **consapevole**".*

Nel prendere atto di questa previsione, si rileva in via incidentale come l'applicazione del R.C. in luogo del regime ordinario **difficilmente possa realizzare una frode in ambito Iva**, se non altro perché il meccanismo del R.C. cd. "interno" è stato introdotto esattamente come strumento di contrasto alle frodi Iva.

Ad ogni modo, tornando alla previsione base, la [circolare AdE 16/E/2017](#) evidenzia che la sanzione fissa è applicabile soltanto in caso di **irregolare assolvimento** dell'imposta *"in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile"*.

Viene sul punto ripercorso un passaggio della relazione illustrativa al D.Lgs. 158/2015, secondo cui tale ipotesi ricorre quando *"l'imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente ... per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione"*.

Ciò comporta, conclude il documento di prassi, che **la disposizione in esame non è applicabile qualora si ricorra all'inversione contabile in ipotesi platealmente estranee a tale regime**. In queste situazioni torneranno invece applicabili le ordinarie sanzioni previste dai **commi 1 e 8** dell'articolo 6 per i casi, rispettivamente, di infedele fatturazione/registrazione e mancata regolarizzazione di fattura omessa/irregolare.



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >